

COMUNE DI CAMPOBASSO



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI SELVAPIANA SITUATO IN C.DA SELVAPIANA

L'anno 2023 addì diciotto del mese di maggio, nell'ufficio del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona/Servizio Sport e gestione impianti sportivi,

TRA

IL COMUNE DI CAMPOBASSO rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport, dott. Vincenzo De Marco, nato a Campolieto (CB) il 5/10/1958, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;

E

La S.S.D. CAMPOBASSO 1919 A.R.L., con sede legale in Campobasso, via Barbato n. 14, rappresentata dall'Avv. Ivano Maselli, nato a Campobasso il 6/4/1984 e residente in Campobasso alla via XXIV Maggio n. 84, nella sua qualità di amministratore delegato pro tempore della Società, con l'assistenza dell'advisor legale avv. Simone Calzolari.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

Il Comune di Campobasso (in seguito denominato il Concedente), in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 21 del 26/01/2023, concede alla S.S.D. CAMPOBASSO 1919 A.R.L. (in seguito denominata Concessionaria), con sede legale in Campobasso, via Barbato n. 14, la gestione e l'uso in concessione dello Stadio Comunale di Selvapiana, situato in c.da Selvapiana, con i relativi servizi, accessori e pertinenze, parcheggi, biglietterie e completo di tutti i beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il tutto come da planimetria allegata, che, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto (All."A") e sempre nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 4. Per quanto concerne le certificazioni di sicurezza e agibilità dell'impianto queste saranno valutate dalla competente commissione prefettizia già in possesso di tutta la documentazione relativa.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto sportivo, oggetto della presente convenzione, come risulta dalla planimetria allegata (All."A"), consiste in: terreno di gioco; tribune (gradinate e cune); locali di deposito e spogliatoi all'interno dello stadio, ogni altra pertinenza compresa all'interno della struttura (con esclusione del

Two handwritten signatures in black ink, likely representing the representatives of the Comune di Campobasso and the S.S.D. CAMPOBASSO 1919 A.R.L.

locale adibito a bar, oggetto di specifica concessione a favore di operatore commerciale, in considerazione del contenzioso - promosso dal titolare dell'attività in precedenza presente - già deciso in via definitiva). Per altri versi, la Concessione potrà comprendere altresì l'implementazione di ulteriori attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione, con l'uso di locali dedicati di futura edificazione (la cui realizzazione sarà subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione Comunale, previo conseguimento delle licenze necessarie e nel rispetto della normativa vigente). L'intera struttura viene messa a disposizione dal Comune di Campobasso e lo stato della stessa risulta dal verbale di consistenza redatto dal Servizio Patrimonio in contraddittorio con la Concessionaria. In detto verbale dovranno essere riportate analiticamente le eventuali carenze manutentive che, secondo le parti, non potranno essere poste a carico della Concessionaria.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE

Le parti concordemente pattuiscono che la presente convenzione ha efficacia dalla data di stipula della stessa, per n. 9 (nove) stagioni sportive, a decorrere dalla data della stipulazione, con eventuale rinnovo espresso in forma scritta alla scadenza, d'intesa tra le parti, per uguale periodo, in assenza di situazioni riconducibili all'art. 14 che segue.

4. MODALITA' E CRITERI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'impianto potrà essere utilizzato per lo svolgimento di discipline sportive compatibili con la tipologia della struttura. L'utilizzazione del campo in erba è concessa, specificamente, per la disputa delle partite ufficiali previste dal calendario predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle partite amichevoli, nonché per tutte le attività connesse alla disputa delle partite (allenamenti); lo stesso potrà essere utilizzato per lo svolgimento di altre attività che non pregiudichino, in ogni caso, la conservazione in buono stato dello stesso. E' consentito alla Concessionaria, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che ne stabilisce anche la durata, di potervi svolgere attività di spettacolo o ricreativa, comunque non strettamente di carattere sportivo, con diritto di esercitarla, nei limiti dell'autorizzazione di cui sopra, senza soluzione di continuità, congiuntamente e disgiuntamente con le prevalenti attività sportive; la concessionaria per la gestione delle suddette attività accessorie potrà decidere di avvalersi anche di un consorzio ex art. 2602 c.c. , salvo restando la propria responsabilità verso l'Amministrazione Comunale.

In particolare, le suddette attività connesse e compatibili potranno consistere nella gestione delle biglietterie, nella pubblicità cartellonistica o fonica, o luminosa e in ogni altra attività pubblicitaria possibile all'interno dello Stadio o comunque collegata con esso, con la possibilità di utilizzare la denominazione "Stadio Selvapiana" e di creare, registrare e utilizzare marchi riferiti allo Stadio, il tutto nei limiti delle leggi vigenti e con la possibilità dell'Amministrazione Comunale di utilizzare detti marchi esclusivamente per la propria funzione istituzionale; nella somministrazione e vendita di

alimenti e bevande sempre limitatamente all'interno dell'impianto sportivo; nella gestione dei Parcheggi limitatamente alla gestione dei flussi veicolari e pedonali e per ragioni di sicurezza in occasione dello svolgimento di gare calcistiche; nella vendita e distribuzione di materiale vario e diverso sempre all'interno dell'impianto; nell'espletamento di ogni altra attività convegnistica, culturale, commerciale che non sia in contrasto con la destinazione urbanistica dello Stadio e che non sia pregiudizievole allo stesso, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie e fatta salvo la corresponsione in favore della concedente di ogni onere fiscale legato all'occupazione del suolo pubblico, per aree esterne al complesso sportivo.

All'Amministrazione Comunale viene riservata la facoltà di disporre dell'impianto in proprio o di assegnarlo in concessione a terzi, per manifestazioni sportive, artistiche e culturali (a titolo di esempio, non esaustivo, quali concerti musicali gratuiti e/o a pagamento, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da terzi), per un numero di 10 (dieci) giornate all'anno, compatibilmente con l'attività agonistica della società calcistica, concordando preventivamente con la Concessionaria i giorni e gli orari. Nei casi sopra contemplati, la Concessionaria espletterà tutti i servizi di cui al successivo punto 5 della presente convenzione, fatto salvo il diritto della stessa a richiedere all'utilizzatore il rimborso delle spese sostenute per la custodia, pulizia, tracciatura campo, taglio erba, transennatura e vigilanza, che dovranno essere dimostrate con idonea documentazione contabile. Il rimborso dovrà avvenire, di regola, decorsi giorni 30 (trenta) dalla presentazione della documentazione contabile predetta, impegnandosi l'Amministrazione Comunale a verificarne l'effettività e la coerenza rispetto alle attività svolte.

5. ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La gestione dell'impianto è assunta dalla Concessionaria cui competono, dalla data di decorrenza e per l'intera durata della convenzione, tutti gli oneri di seguito esplicitati:

1. Custodia, pulizia dell'intero impianto e delle sue pertinenze, nonché cura del decoro dell'area di pertinenza esterna e interna (in caso di imbrattamento dei muri la concessionaria dovrà ripristinare lo stato precedente). Spese telefoniche, tassa raccolta rifiuti solidi urbani e consumi relativi a tutte le utenze, inclusa quella relativa alla fornitura dell'acqua atteso il passaggio della gestione del servizio in capo alla G.R.I.M. s.c.a.r.l.. La Concessionaria si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro un mese dalla stipula della convenzione.
2. Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti idrici e delle attrezzature in dotazione, nonché cura e conservazione in buono stato del manto erboso, con ogni eventuale operazione di copertura e scopertura del terreno di gioco per mezzo di teli con funzione di protezione dello stesso dalle intemperie atmosferiche. Per manutenzione ordinaria si intende



quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere la Struttura, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza.

3. Corresponsione al Comune di un canone di € 10.000,00 (IVA inclusa) per ogni stagione sportiva, per un totale di € 90.000,00 (IVA inclusa) per l'intera durata della gestione della struttura in questione, da versare in rate semestrali posticipate. Il pagamento dell'importo del canone sarà integralmente compensato con le eventuali spese sostenute dalla concessionaria per la manutenzione straordinaria dell'impianto, previa verifica congiunta relativa alla congruità di dette spese e dell'effettiva necessità e/o urgenza. Al riguardo l'Amministrazione Comunale si impegna ad eseguire le dette verifiche in contraddittorio con la Concessionaria nel termine di 15 (quindici giorni) dalla sottoposizione dei documenti e a manifestare il proprio parere in forma scritta e, ove negativo, indicando gli specifici profili sui quali sussistessero motivi di dissenso, indicando l'importo ritenuto equo. L'Amministrazione Comunale riconosce gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla concessionaria alla data di sottoscrizione della presente Concessione, nell'importo effettivamente documentato e giustificato dalla concessionaria, preventivamente autorizzata all'esecuzione, che verranno portati in compensazione sui canoni maturandi e per le rispettive scadenze, sulla base di specifica documentazione all'uopo prodotta.

4. Con riferimento all'utilizzazione dell'impianto per attività di carattere extra-sportivo ovvero concertistica, commerciale, culturale, convegnistica e comunque non ricompresa nelle attività sportive proprie della Concessionaria, si applicano le previsioni di cui al successivo articolo 10.

5. Stipula di polizza assicurativa da depositare in copia presso gli uffici del Servizio Contratti del Comune di Campobasso prima della sottoscrizione della presente convenzione, idonea a garantire il risarcimento di:

- ogni danno derivante alle strutture e agli impianti in concessione, inclusi anche quelli derivanti da atti vandalici, da incendio o da altre calamità, oltre che da qualsiasi azione e omissione colposa o dolosa, con vincolo annotato a favore del Comune di Campobasso, per un massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- danni derivanti a terzi (responsabilità civile) dall'utilizzo della struttura e delle proprie pertinenze, per un massimale di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro.

L'espletamento del servizio biglietteria, il controllo degli accessi alle partite di campionato, la presenza (dietro richiesta) dei Vigili del Fuoco e ogni altro servizio complementare sono a carico della concessionaria la quale si impegna a indicare i nominativi dei responsabili dell'impianto compresi il personale o i soci addetti alla custodia e agli impianti tecnologici.



Il canone come sopra stabilito al punto 3 resterà sospeso in caso avvenimenti riconducibili ad un evento rientrante nella nozione di “causa di forza maggiore” (es. epidemia) intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l’uso dell’ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dalla presente Concessione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell’attività. In tal caso le obbligazioni nascenti dalla presente Concessione restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l’impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

6. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti tecnologici. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti della struttura o degli impianti tecnologici, riconosciuti indispensabili da parte dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione di tali interventi in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

7. DIRITTI E OBBLIGHI ULTERIORI DELLE PARTI

E' facoltà della Concessionaria di affidare a terzi, nel rispetto di tutte le vigenti Leggi in materia, tutte o parte delle attività accessorie consentite all'interno dell'impianto sportivo, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale del nominativo dell'Affidatario entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione.

Resta comunque salva la responsabilità della Concessionaria verso l'Amministrazione Comunale in caso di inadempimento agli obblighi posto in essere dall'affidatario e/o eventuali subaffidatari. Gli introiti derivanti dalla gestione e con riferimento a tutte le attività esercitate sono di esclusiva competenza della Concessionaria, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 10.

La concessionaria dovrà mantenere gli impianti e le strutture in stato di efficienza ed idoneità all'uso, mentre rimane a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto attiene alla solidità statica e strutturale dello Stadio e di ogni sua parte, così come assicurare i presupposti di legge che debbono assistere il complesso edilizio nel suo complesso, sia per quanto attiene ai suoi requisiti edificatori, sia per quanto concerne il suo utilizzo (permessi, licenze ed autorizzazioni funzionali alla legittimità dell'uso della struttura).



La Concessionaria si riserva il diritto di nominare uno "Stadium Manager", il cui nominativo sarà ufficialmente comunicato all'Amministrazione Comunale, con il compito di interfacciarsi con la stessa per tutte le problematiche pratiche e di gestione dell'impianto sportivo.

La Concessionaria sarà responsabile per l'esercizio delle attività da essa svolte all'interno dello Stadio, così come e correlativamente lo sarà l'Amministrazione Comunale per le attività di propria iniziativa e per quelle di terzi da essa eventualmente autorizzati.

La Concessione comprende altresì l'utilizzo di tutti gli impianti esistenti, nonché degli spazi per la messa in onda di servizi televisivi e radiofonici. La Concessionaria potrà consentire a emittenti di vario genere di installare, nel rispetto di tutte le normative vigenti, impianti di cablaggio, apparecchiature tecniche, nonché ogni altro tipo di impianto necessario allo scopo.

La Concessionaria e suoi eventuali affidatari avranno altresì facoltà di utilizzare lo Stadio, con tutte le sue strutture ed impianti interni, per lo svolgimento di attività pubblicitarie, anche installando nuovi cartelloni, schermi, impianti fonici, affiggendo manifesti e locandine, installando stands o sagome mobili, esponendo prodotti ecc., nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazioni amministrative per l'esposizione pubblicitaria e di Canone Unico Patrimoniale. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita agli spettatori la completa visibilità del campo da gioco. Ogni manutenzione necessaria per tali attività è ad esclusivo carico della Concessionaria.

Nel periodo di vigenza della presente convenzione la Concessionaria ed eventuali affidatari gestiscono, per tutta la sua durata, sotto la propria responsabilità, i parcheggi adiacenti allo stadio, attualmente come esistenti nella planimetria allegata (All. "A") limitatamente alle attività sportive e accessorie di propria competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente relativa alle occupazioni di suolo pubblico.

8. EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O DI MODIFICA ALLA STRUTTURA - INNOVAZIONI

Qualora la Concessionaria intendesse assumere direttamente gli oneri relativi a interventi di manutenzione e/o di modifica dell'impianto dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale fatto salvo, ove prescritto, l'obbligo di richiesta della concessione edilizia. Le relative spese sono esclusivamente a carico della concessionaria medesima cui non compete, anche alla scadenza della convenzione, alcun diritto a rimborso o indennizzo per le opere eseguite, salvo che tali spese siano derivanti da accordi sottoscritti con l'Amministrazione Comunale la quale, previa valutazione della validità degli interventi e della congruità dei prezzi, ritenuti tali interventi di pubblica utilità, si sia obbligata a rimborsare la relativa spesa idoneamente documentata, anche a valere sul canone di concessione a titolo di compensazione.



La Concessionaria potrà effettuare interventi di innovazione sullo Stadio, sui suoi impianti tecnici, sulle aree, anche nel sottosuolo, compresa l'area di rispetto, e anche sugli immobili pertinenziali e comunque oggetto della presente Convenzione per sviluppare le potenzialità dell'impianto sportivo e realizzarvi anche spazi da adibire ad attività commerciali o di merchandising.

Qualora si prevedano interventi di realizzazione di nuovi spazi da adibire ad attività commerciali o di merchandising, il canone di concessione andrà riparametrato alle nuove superfici così ottenute, con adeguamento proporzionale ai metri quadri aggiuntivi che risulteranno dalla realizzazione, rimandando ad un successivo atto integrativo della presente convenzione, da approvarsi tra le parti prima dell'ottenimento delle relative licenze commerciali.

Detti interventi saranno preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale la quale dovrà autorizzarli e saranno soggetti alle ordinarie procedure amministrative per quanto concerne i titoli edilizi e commerciali.

Il costo dei predetti interventi autorizzati, limitatamente a quelli di interesse dell'Amministrazione comunale e del servizio pubblico connesso alla gestione dell'impianto sportivo, dovrà essere portato a scomputo delle somme dovute a titolo di canone o per il prezzo di acquisto dell'impianto, secondo quanto prevederà la convenzione integrativa di cui all'art. 9 che segue, che le Parti si impegnano a stipulare in buona fede e nel rispetto dei reciproci interessi, tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

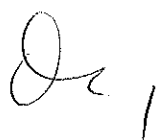
9. RISERVA DI FUTURA VENDITA

Fatte salve le competenze del Consiglio Comunale in materia di alienazione dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente, le parti si riservano di negoziare in buona fede un preliminare per la futura vendita dello Stadio alla società Concessionaria nel termine di vigenza della presente Concessione. Questa avrà diritto di acquistarlo al prezzo che sarà concordemente determinato con l'Amministrazione Comunale, secondo una perizia di stima congiunta, che le Parti si impegnano a commissionare ad un tecnico di mutuo gradimento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle competenze consiliari di cui al comma 1, delle modalità di legge (asseverazione "pubblica" stima del valore di cessione del bene e/o procedura di evidenza pubblica ai fini della vendita) previste in caso di alienazione dei beni disponibili di proprietà della pubblica Amministrazione.

Il pagamento dei canoni eseguito dalla concessionaria sino alla data del trasferimento, così come le somme corrisposte per manutenzioni straordinarie o innovazioni, eseguite dalla Concessionaria e non compensate interamente nei canoni, saranno imputate al prezzo in via di acconto.

10. CLAUSOLE ECONOMICHE

Nel caso in cui la Concessionaria utilizzi l'impianto per motivi diversi dalla disputa delle partite ufficiali o delle partite amichevoli e da questa utilizzazione, detratte le spese, derivino introiti per la



vendita di biglietti o ad altro titolo, la stessa si impegna a corrispondere al Comune il 5% del predetto introito.

11. OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO

La Concessionaria si impegna a destinare il personale necessario per la gestione, nel rispetto della vigente normativa, di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza del luogo di lavoro.

12. VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento, attraverso i competenti uffici:

- a) l'esatta osservanza da parte della Concessionaria delle condizioni previste nella presente convenzione;
- b) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza;
- c) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atta a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficienza. Inoltre, la Concessionaria si impegna a redigere annualmente una relazione, da consegnare all'Amministrazione Comunale, inerente alla gestione dell'impianto in questione e ad ogni aspetto alla stessa connesso, con riferimento, in particolare, agli oneri a proprio carico.

13. PUBBLICITA'

Richiamate le disposizioni dell'art. 7, spetta alla Concessionaria la gestione esclusiva della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno dello stadio, con divieto di esposizione di cartelli all'esterno del complesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazioni amministrative per l'esposizione pubblicitaria e di Canone Unico Patrimoniale. Limitatamente alle 10 (dieci) giornate a disposizione del Comune saranno stipulati specifici accordi con la Concessionaria, relativamente al presente articolo.

14. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente:

1. Con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo.
2. Unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di comprovati e gravi motivi di interesse pubblico, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) gravi violazioni da parte della Concessionaria degli obblighi contenuti nella presente convenzione.Sono in ogni caso considerate gravi violazioni:

- mancato rispetto delle disposizioni previste all'art. 4 - Modalità e criteri di utilizzo dell'impianto;
- violazione degli obblighi previsti all'art. 5 - Oneri a carico della concessionaria;




- b) qualora la Concessionaria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi, regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle Autorità comunali;
- c) arbitrario abbandono della gestione;
- d) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella sua struttura tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- e) in caso di retrocessione di categoria da parte della squadra calcistica A.S.D. US CAMPOBASSO 1919 che, attualmente, disputa il campionato di massimo livello della città;

✱ nel caso in cui vi sia in città un'altra Società Sportiva che disputi il medesimo campionato della Concessionaria, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/07/2007 (la quale al punto 2 del deliberato consente l'affidamento diretto dello Stadio unicamente nel caso in cui vi sia in città una sola Società Sportiva che disputi il campionato di calcio di categoria superiore);

✱ nel caso in cui la Concessionaria retroceda di categoria e contemporaneamente un'altra Società Sportiva cittadina salga ad una categoria superiore.

In tali casi saranno rimborsati alla Concessionaria gli eventuali costi sostenuti dalla stessa per le opere di manutenzione straordinaria (art. 5) e opere costituenti innovazioni, eccedenti lo scomputo maturato (art. 8) della presente Convenzione.

Il provvedimento di revoca potrà essere adottato dall'Amministrazione Comunale dopo la contestazione degli addebiti e tenendo conto delle giustificazioni che la Concessionaria avrà presentato entro il termine di 15 giorni dalla data della contestazione.

La Concessionaria invece potrà recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla data in cui il recesso avrà effetto, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale a mezzo PEC nel caso in cui per fatti non imputabili alla Concessionaria, per un periodo almeno 120 (centoventi) giorni, anche non consecutivo nel periodo contrattuale, la capienza dello Stadio fosse ridotta di almeno $\frac{1}{2}$. Sino alla data del recesso varranno le disposizioni in termini di sospensione del pagamento dei corrispettivi per forza maggiore, ovvero di riduzione degli stessi, nel caso di utilizzazione parziale.

15. CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la Concessionaria presta cauzione in misura corrispondente all'importo novennale del canone di concessione, mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, con primari Istituti di Credito o di Assicurazione, costituente obbligazione autonoma di garanzia e munita della clausola del pagamento a semplice richiesta, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.



Tale fideiussione potrà essere estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune attestante il perfetto stato di conservazione dell'impianto e l'assenza di inadempienze contrattuali.

16. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione e che non si fossero potute dirimere in via bonaria saranno di competenza del Foro di Campobasso.

17. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'Associazione Concessionaria.

18. DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Campobasso, 18 maggio 2023

S.S.D. CAMPOBASSO 1919 A.R.L.

Amministratore delegato

Avv. Ivano Maselli



Amministrazione Comunale di Campobasso

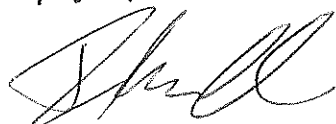
Dirigente del Servizio Sport

Dott. Vincenzo De Marco



Nel caso sopraggiungesse una ulteriore rete elettrica cittadina nella medesima categoria FIAT delle convenzioni, peraltro, alcune e obbligate a consentire, e, inoltre, la funzione dello impianto, con rimborso dei relativi costi, in armonia con le condizioni tra le parti.

IVANO MASELLI



VINCENZO DE MARCO

